



REGIONE DEL VENETO

Direttiva per la presentazione di progetti per
Addetti all'attività di revisione, integrazione e apposizione
della segnaletica stradale per
attività lavorative in presenza di traffico veicolare

(art. 161 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. – Decreto Interministeriale n. 22/1/2019 – L.R. n. 8/2017 e s.m.i.)



Indice

1.	Riferimenti normativi e disposizioni regionali.....	3
2.	Obiettivi generali.....	3
3.	Tipologie progettuali.....	4
4.	Destinatari.....	6
5.	Riconoscimento di credito formativo.....	7
6.	Aiuti di stato.....	7
7.	Definizione delle figure professionali.....	7
8.	Metodologia.....	7
9.	Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti.....	8
10.	Sospensione dell'accreditamento.....	9
11.	Forme di partenariato.....	9
12.	Delega.....	9
13.	Risorse disponibili e vincoli finanziari.....	10
14.	Modalità e termini per la presentazione dei progetti.....	10
15.	Procedure e criteri di valutazione.....	11
16.	Tempi di presentazione delle istanze e degli esiti delle istruttorie.....	11
17.	Comunicazioni.....	12
18.	Termini per l'avvio e la conclusione dei percorsi formativi.....	12
19.	Indicazione del foro competente.....	12
20.	Indicazioni del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.	12
21.	Tutela della privacy.....	12
22.	Rinvio alla normativa vigente.....	13

AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

Direttiva

Addetti all'attività di revisione, apposizione e integrazione
della segnaletica stradale per attività lavorative in presenza di traffico veicolare



d1bf6414



1. Riferimenti normativi e disposizioni regionali

- D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;
- D.M. del 10 luglio 2002, recante “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;
- D.M. del 06/03/2013 “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2013, n. 65;
- D.I. del 22/01/2019 sul quale la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha espresso parere favorevole (rep. Atti n. 235/CSR del 13/13/2018), finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per preposti e lavoratori addetti alle attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare;
- L.R. n. 19 del 09/08/2002 “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di formazione accreditati” e successive modifiche ed integrazioni;
- L.R. n. 23 del 08/11/2010 “Modifiche della Legge Regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di formazione”;
- L.R. n. 8 del 31 marzo 2017 “Il sistema educativo della Regione Veneto”, così come modificata dalla L.R. n. 15 del 20 aprile 2018;
- DGR n. 359 del 21/12/2004 “Accreditamento degli Organismi di Formazione – Approvazione bando per la presentazione delle richieste di iscrizione nell’elenco regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- DGR n. 3289 del 21/12/2010 “L.R. n. 19/2002 ‘Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati’. Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010”;
- DGR n. 98 dell’11/02/2014 “Individuazione e definizione delle modalità di utilizzo di un ‘logo’ regionale da parte degli iscritti nell’elenco regionale degli Organismi di formazione e/o orientamento accreditati. Accreditamento degli Organismi di formazione di cui alla L.R. n. 19/2002”;
- DGR n. 2120 del 30/12/2015 “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.”;
- DGR n. 251 del 08/03/2016 “Approvazione documento ‘Testo Unico Beneficiari’ relativo agli adempimenti per la gestione di progetti formativi delle attività formative riconosciute ai sensi dell’art. 19 della L. 10/1990”.

2. Obiettivi generali

In data 13/12/2018 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha espresso parere favorevole sul Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019 (di seguito Decreto), finalizzato all’individuazione dei soggetti formatori, della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i lavoratori e per i preposti, addetti alle procedure e alle attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. Le fasi di installazione, disinstallazione e manutenzione della segnaletica di cantiere, sia programmata che legata agli interventi in situazioni di emergenza, costituiscono infatti attività lavorative comportanti un rischio derivante dall’interferenza con il traffico veicolare.

Le attività formative di cui alla presente Direttiva sono da considerarsi integrative della formazione prevista dall’Accordo Stato-Regioni di cui all’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008. Le medesime attività sono inoltre da inserirsi tra quelle per le quali non è previsto alcun onere a carico del bilancio regionale, tuttavia, in quanto finalizzate al conseguimento di titolo previsto dalla normativa nazionale vigente, sono soggette al

AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA

DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

Direttiva

Addetti all’attività di revisione, apposizione e integrazione

della segnaletica stradale per attività lavorative in presenza di traffico veicolare



d1bf6414



controllo tecnico e didattico dell'Amministrazione Regionale e devono risultare coerenti con gli indirizzi programmatici regionali.

3. Tipologie progettuali

Le tipologie di progetto che possono essere presentate in adesione alla presente Direttiva sono due:

- tipologia 1 "Formazione specifica" per addetti all'apposizione di segnaletica stradale, che si articola in due percorsi formativi:
 - a) percorso formativo per lavoratori;
 - b) percorso formativo per preposti;
- tipologia 2 "Aggiornamento".

Ciascun progetto formativo deve contenere obbligatoriamente la descrizione delle due tipologie di progetto: "Formazione specifica", articolata nei percorsi di formazione specifica per lavoratori e preposti, addetti alle procedure e alle attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale, e "Aggiornamento".

Il preposto effettua la gestione operativa degli interventi, ovvero guida e controlla l'esecuzione delle operazioni da parte dei lavoratori, dalla presegnalazione di inizio intervento fino alla fine¹.

Ai sensi del Decreto, i percorsi formativi hanno differente articolazione e contenuti in funzione della categoria di addetto (lavoratori o preposti) e della categoria di strada, e sono finalizzati all'apprendimento di tecniche operative in presenza di traffico, adeguate ad eseguire in sicurezza le seguenti attività:

- installazione del cantiere,
- rimozione del cantiere,
- revisione e integrazione della segnaletica,
- manovre di entrata ed uscita del cantiere,
- interventi di emergenza.

I criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative, nonché per l'individuazione delle tratte omogenee, sono esplicitati nell'Allegato I del Decreto, a cui si rimanda.

Le caratteristiche relative all'organizzazione, all'articolazione del programma formativo, alla durata dei singoli moduli, alle sedi della formazione, alla metodologia didattica e al sistema di valutazione sono esplicitati nell'Allegato II del Decreto, a cui si rimanda per quanto non disciplinato dalla presente Direttiva.

Di seguito vengono definite alcune caratteristiche dei percorsi formativi.

TIPOLOGIA 1 "Formazione specifica"

Sono previsti 2 percorsi formativi, in funzione della categoria di addetto alla attività: lavoratori e preposti.

Ciascun percorso è articolato in due moduli teorici (modulo giuridico-normativo; modulo tecnico) e un modulo pratico.

Al termine dei moduli teorici è prevista una prova intermedia (questionario a risposta multipla) il cui superamento costituisce requisito di ammissibilità al modulo pratico. Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione dei due moduli.

Al termine del modulo pratico è prevista una prova pratica di verifica finale. Il mancato superamento della prova pratica comporta l'obbligo di ripetere il solo modulo pratico in un percorso successivo.

¹ Si veda l'Allegato II, punto 2.3, del Decreto.



a) Il percorso formativo per i lavoratori ha una durata di 8 ore, così articolate:

<i>modulo</i>	<i>durata</i>
• modulo giuridico-normativo	1 ora
• modulo tecnico	3 ore
<i>prova di verifica intermedia</i>	
• modulo pratico	4 ore
<i>prova pratica di verifica finale</i>	
totale	8 ore

b) Il percorso formativo per i preposti ha una durata di 12 ore, così articolate:

<i>modulo</i>	<i>Durata</i>
• modulo giuridico-normativo	3 ore
• modulo tecnico	5 ore
<i>prova di verifica intermedia</i>	
• modulo pratico	4 ore
<i>prova pratica di verifica finale</i>	
totale	12 ore

TIPOLOGIA 2 “Aggiornamento”

Entro 5 anni dal conseguimento dell’Attestato di frequenza con profitto, e nei seguenti quinquenni, è previsto l’obbligo, sia per i lavoratori che per i preposti, di frequentare interventi formativi di aggiornamento della durata complessiva minima di 6 ore. Gli aggiornamenti formativi possono essere effettuati anche sui luoghi di lavoro, rispettando le condizioni previste dal Decreto per la formazione specifica, con specifico riferimento ai requisiti dei docenti, all’organizzazione, alle sedi di formazione e alla metodologia didattica.

Docenti

Il personale docente deve essere in possesso di idonei e adeguati titoli nonché di comprovata esperienza come di seguito descritto:

tipo di attività	requisiti docenti/istruttori
Formazione teorica	<ul style="list-style-type: none"> - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (RSPP), con esperienza almeno triennale nel settore stradale; - personale interno con esperienza documentata, almeno quinquennale, nel settore della formazione o nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali; - fino al 22 gennaio 2022²: personale esterno con esperienza documentata, almeno quinquennale, nel settore della formazione o nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali; - dopo il 22 gennaio 2022²: personale esterno in possesso dei requisiti di cui al DM 6 marzo 2013, n. 65³ (che determina i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro), con esperienza professionale nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali.

² Termine del triennio successivo all’adozione del DM 22 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13/02/2019, n. 37 (vedi Allegato II, punto 4).

³ Reperibile al link <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/spazio-operatori>.



tipo di attività	requisiti docenti/istruttori
Formazione pratica	- Personale con esperienza professionale documentata nel campo dell'addestramento pratico o nei ruoli tecnici operativi o di coordinamento, almeno quinquennale, nelle tecniche di installazione e rimozione dei sistemi segnaletici adottati per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale.

La documentazione attestante il possesso dei requisiti suddetti va tenuta agli atti del soggetto gestore a disposizione per eventuali controlli.

Precisazioni sulle prove

Le prove intermedie e finali sono svolte oltre l'orario previsto del percorso⁴.

La *prova intermedia* consiste in un questionario a risposta multipla, si intende superata con almeno il 70% di risposte esatte, e consente il passaggio alla seconda parte del corso (parte pratica). Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione dei due moduli teorici.

La *prova pratica di verifica finale* è svolta a conclusione del modulo pratico, e consiste in una simulazione in area dedicata dell'installazione e rimozione di cantieri per tipologia di strada. Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta la ripetizione del modulo pratico.

L'elaborazione delle singole prove è di competenza del docente, eventualmente supportato dal responsabile del progetto formativo.

L'accertamento dell'apprendimento viene effettuato dal responsabile del progetto formativo o da un docente da lui delegato, che redige il relativo verbale.

Al termine dei percorsi formativi sarà rilasciato, a cura del soggetto attuatore e su modello regionale, un attestato di frequenza con profitto agli utenti che hanno partecipato ai percorsi per addetti (lavoratori e preposti) ad almeno il 90% del monte/ore previsto e superata la prova di verifica finale.

Per l'ottenimento dell'attestato di frequenza al percorso di aggiornamento agli allievi è fatto obbligo di partecipazione per almeno il 90% del monte ore complessivo.

4. Destinatari

I destinatari dei percorsi formativi sono gli addetti (lavoratori e preposti) alle procedure e alle attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, per la quale è prevista una specifica formazione ai sensi del Decreto.

Le attività formative di cui alla presente Direttiva sono da considerarsi integrative della formazione prevista dall'Accordo Stato-Regioni di cui all'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008.

Pertanto, requisito per l'ammissione ai percorsi formativi è aver adempiuto alla formazione obbligatoria spettante a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell'art. 37 del citato D.Lgs. n. 81/2008, secondo le modalità previste dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, in funzione del settore di appartenenza dell'azienda. I destinatari devono altresì avere una conoscenza della lingua italiana almeno del livello A2, il cui accertamento è a cura del soggetto formatore.

La partecipazione ai suddetti corsi, secondo quanto disposto dall'art. 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori.

⁴ In ogni caso devono essere indicate in calendario.



I progetti formativi devono prevedere la realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento con un numero di partecipanti non superiore a 35.

Per le attività addestrative pratiche dovrà essere previsto un istruttore ogni 6 allievi.

5. Riconoscimento di credito formativo

Il preposto che abbia già effettuato il percorso formativo di lavoratore dovrà integrare la formazione con un corso di 4 ore, articolato nei due moduli tecnico e pratico, più una prova di verifica finale⁵:

<i>modulo</i>	<i>durata</i>
• modulo tecnico	1 ora
• modulo pratico	3 ore
<i>prova pratica di verifica finale</i>	
totale	4 ore

6. Aiuti di stato

Si precisa che tutte le tipologie progettuali di cui alla presente Direttiva non costituiscono aiuti di stato.

7. Definizione delle figure professionali

Ogni progetto formativo deve contenere una descrizione puntuale e completa della figura professionale proposta e delle competenze da conseguire, individuando gli obiettivi del percorso formativo.

L'identificazione delle figure professionali oggetto del percorso formativo dovrà tener conto:

- del codice CP 2011⁶, in ordine alle figure professionali;
- del codice ATECO⁷, in ordine alla classificazione delle attività economiche dei soggetti coinvolti;
- del livello di riferimento EQF⁸;
- del codice FOT, in ordine ai campi di intervento formativo.

8. Metodologia

Ciascun percorso formativo (lavoratore addetto e preposto addetto) deve prevedere una articolazione strutturata per risultati di apprendimento. I risultati di apprendimento sono composti da: competenze, conoscenze, abilità.

Le metodologie didattiche, pertanto, devono risultare coerenti con i contenuti delle discipline insegnate, con gli obiettivi didattici e con gli stili di apprendimento generalmente riscontrabili negli utenti.

A tale scopo l'attività formativa in presenza va realizzata con metodologie varie (lezione frontale, argomentazione e discussione, insegnamento basato su casi, problem solving, problem based learning, etc.).

Non è consentita la modalità di apprendimento a distanza (e-learning), conformemente a quanto previsto dal Decreto, Allegato II, punto 8, che espressamente prevede metodologie di apprendimento attive con

⁵ Si rimanda all'Allegato II del DM 22/01/2019 per gli argomenti dei percorsi formativi.

⁶ A partire dal 2011 l'Istat ha adottato la nuova classificazione delle professioni CP2011. La classificazione CP2011 fornisce uno strumento per ricondurre tutte le professioni esistenti nel mercato del lavoro all'interno di un numero limitato di raggruppamenti professionali.

⁷ ATECO è la classificazione delle attività economiche coordinata e pubblicata da Istat. La versione 2007 costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea, NACE rev.2, pubblicata sull'Official Journal il 20 dicembre 2006 (Regolamento (CE) n.1893/2006 del PE e del Consiglio del 20/12/2006).

⁸ European Qualifications Framework - Quadro europeo delle qualifiche - è lo strumento che favorisce la certificazione delle competenze e la mobilità dei lavoratori, nell'ottica di una maggiore trasparenza, comparabilità e spendibilità delle qualifiche.

AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA

DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

Direttiva

Addetti all'attività di revisione, apposizione e integrazione

della segnaletica stradale per attività lavorative in presenza di traffico veicolare



d1bf6414



valorizzazione e confronto delle esperienze in aula, anche basate sulla simulazione e risoluzione di problemi specifici e gestione autonoma di situazioni critiche. A tal proposito si rimanda integralmente alle disposizioni esplicitamente indicate nell'Allegato II del Decreto.

Sede delle attività formative

Le fasi teoriche dei percorsi formativi dovranno essere realizzate nelle sedi accreditate dell'Organismo di Formazione o in altri spazi didattici la cui conformità alle vigenti normative in tema di norme igieniche di sicurezza e il rispetto dei punti 1.2 e 1.3 del vigente modello di accreditamento (Allegato B alla DGR n. 2120/31/12/2015) dovrà essere garantita, a pena di revoca dell'autorizzazione allo svolgimento del corso.

Le attività pratiche e i relativi addestramenti devono essere effettuati in siti ove possano essere ricreate condizioni operative simili a quelle che si trovano sui luoghi di lavoro e che tengano conto della specifica tipologia di corso, come previsto all'Allegato II del Decreto, punto 7.

9. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Possono presentare progetti i soggetti iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di formazione accreditati") per l'ambito della formazione continua.⁹

Possono, altresì, proporre progetti formativi Organismi di Formazione non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento ai sensi della DGR n. 359/2004 e s.m.i. per l'ambito della formazione continua. In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data del decreto di approvazione¹⁰.

In tale modo viene garantita, a tutti i soggetti interessati, la partecipazione alle procedure di affidamento, a condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula dell'atto di adesione, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

L'organismo di formazione deve essere in possesso di un'esperienza documentata almeno triennale, alla data di entrata in vigore del presente Decreto (16 marzo 2019), nella formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per esperienza formativa triennale si intende la realizzazione di uno o più corsi, nella formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in almeno tre diversi anni solari tra i cinque immediatamente precedenti la data di entrata in vigore del Decreto.

Numero dei progetti presentabili

Ciascun soggetto proponente potrà presentare un solo progetto formativo contenente, obbligatoriamente, la descrizione delle due tipologie di progetto: "Formazione specifica", articolata nei due interventi riferiti alla formazione degli addetti (lavoratori e preposti), "Aggiornamento".

Il progetto formativo sarà oggetto di valutazione e la sua approvazione costituisce la base per tutte le edizioni che si intendono realizzare, senza necessità di ulteriori presentazioni. La possibilità di avvio delle edizioni successive alla prima, sarà garantita da una semplice comunicazione agli uffici regionali.¹¹

⁹ I requisiti dei soggetti proponenti e dei partner devono essere conformi alla disciplina di cui alla DGR 2120/2015.

¹⁰ Si precisa che, secondo quanto disposto dalla L. 241/1990 e s.m.i., la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte della Regione del Veneto comporta la sospensione dei termini per la valutazione.

¹¹ Puntali indicazioni in ordine alle modalità di comunicazione della richiesta saranno trasmesse direttamente dagli uffici competenti.



10. Sospensione dell'accreditamento

I soggetti sospesi dall'accreditamento non possono presentare progetti né come proponente né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione.

I progetti presentati da OdF sospesi o per i quali lo stato di sospensione dell'accreditamento sia intervenuto successivamente alla presentazione della domanda, e prima dell'approvazione della graduatoria, sono inammissibili.

La sospensione dell'accreditamento intervenuta dopo l'approvazione della graduatoria dei progetti e che perduri oltre il termine per l'avvio delle attività formative previsto dalla direttiva, determina la revoca dell'aggiudicazione.

Ferma restando la responsabilità in capo al Legale Rappresentante dell'OdF in merito alla tutela dell'incolumità della salute e della sicurezza degli allievi e degli operatori, la sospensione dell'accreditamento del soggetto beneficiario, intervenuta successivamente all'avvio del progetto e prima della sua conclusione, può determinare anche la sospensione delle attività formative in corso, qualora il provvedimento di sospensione dell'accreditamento sia motivato dal mancato rispetto di requisiti inerenti alla sicurezza e alla tutela della salute degli allievi e degli operatori dell'OdF.

11. Forme di partenariato

Al fine di realizzare le azioni formative, è data facoltà ai soggetti proponenti di attivare un partenariato con soggetti rappresentativi e qualificati del settore.

In particolare si ritiene necessario che ciascun progetto sia il frutto di un'accurata analisi dei fabbisogni occupazionali dei settori produttivi esplicitati nel progetto, attraverso il coinvolgimento delle imprese, anche nella fase di individuazione degli specifici fabbisogni professionali.

Il rapporto tra soggetto proponente e partner deve essere formalizzato, in fase di presentazione del progetto, nell'applicativo on-line, da cui devono risultare chiaramente i ruoli e le funzioni dei soggetti coinvolti e i compiti specifici riferiti all'attuazione del percorso formativo con l'indicazione specifica del monte ore per funzione. Il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al progetto direttamente a livello operativo.

I partner, pertanto, potranno svolgere una funzione attiva all'interno del percorso formativo collaborando ad una o più fasi dell'intervento al fine di formare un "soggetto competente" che sappia inserirsi e contestualizzarsi in un sistema produttivo in modo efficace.

L'attività/gli interventi oggetto del presente avviso pubblico sono ascrivibili, ai fini della maturazione del requisito dell'esperienza minima pregressa, per richiedere l'accreditamento¹² ex L.R. n. 19/2002, esclusivamente all'ambito della formazione continua.

12. Delega

Per le attività di cui all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva la delega è vietata.

Di conseguenza, in fase progettuale, l'OdF deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizione di beni e servizi.

¹² Si rende noto, altresì, che per approfondimenti sull'istituto del partenariato e sulla modalità di calcolo dell'esperienza pregressa maturata in regime di partenariato sempre ai fini della maturazione del requisito dell'esperienza minima pregressa per richiedere l'accreditamento ex L.R. n. 19/2002, si rimanda alla DGR n. 2120 del 30/12/2015, Allegato A, pagg. 4-5 par. 5.



13. Risorse disponibili e vincoli finanziari

I percorsi formativi di cui alla presente Direttiva sono riconosciuti dall'Amministrazione regionale ai soli fini del rilascio di un attestato e, pertanto, l'attuazione degli stessi non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

In ogni caso i progetti formativi presentati dovranno evidenziare l'entità del contributo onnicomprensivo a carico dei corsisti. Di tale elemento sarà data evidenza in tutte le azioni di diffusione dell'informazione rispetto all'opportunità formativa sia da parte della Giunta regionale, sia da parte del soggetto gestore.

14. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

La presentazione dei progetti deve avvenire, a pena di inammissibilità, secondo le seguenti modalità:

- a. accesso all'area riservata del portale regionale¹³, con nome utente e password assegnati dalla Regione del Veneto per gli Organismi di Formazione accreditati;
- b. per i soggetti non accreditati, richiesta di attribuzione nome utente e password utilizzando la procedura informatizzata¹⁴;
- c. imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line dei dati di progetto attraverso l'applicativo APPROVO;
- d. passaggio del progetto in stato "confermato" attraverso l'apposita funzione dell'applicativo entro la scadenza prevista dal presente provvedimento; il passaggio in stato "confermato" è irreversibile, e l'operazione non consente successive modifiche del progetto;
- e. presentazione, entro la scadenza prevista dal presente provvedimento, della domanda di ammissione al riconoscimento digitalmente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, in regola con la normativa sull'imposta di bollo.

Ai fini della valutazione, faranno fede le informazioni imputate nel sistema gestionale on-line.

Le domande di ammissione al riconoscimento dovranno essere trasmesse, da un indirizzo PEC, entro i termini previsti al paragrafo 16 "Tempi di presentazione delle istanze e degli esiti delle istruttorie", pena la non ammissibilità del progetto, alla Giunta regionale del Veneto – Direzione Formazione e Istruzione, per via telematica inviando un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata della Regione del Veneto, formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it e specificando nell'oggetto del messaggio di posta elettronica "SEGNALETICA STRADALE" e, all'inizio del messaggio, l'ufficio destinatario competente per materia, nel caso specifico "Direzione Formazione e Istruzione - Ufficio Attività Riconosciute".

A ciascun documento trasmesso alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione.

Ulteriori modalità e termini per l'utilizzo della posta elettronica certificata sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto.¹⁵

Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincidesse con una giornata prefestiva o festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Il termine indicato vale anche per il passaggio del progetto in stato "confermato" attraverso l'apposita funzione del sistema di acquisizione dati "on line".

La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.

¹³ <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/spaziooperatori> Applicativo di presentazione progetti APPROVO.

¹⁴ <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/spaziooperatori> Applicativo richiesta credenziali accesso – non accreditati.

¹⁵ <http://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>.



La Direzione Formazione e Istruzione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie¹⁶.

Le informazioni possono essere richieste all'indirizzo mail formazione.riconoscimento@regione.veneto.it oppure, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00, ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari eccetera): 041 2795158 - 5140 - 5137 - 5098 - 5035;
- per quesiti relativi all'assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del sistema informatico, è possibile contattare il numero 041 2795131.

15. Procedure e criteri di valutazione

In coerenza a quanto disposto dalla presente Direttiva, i progetti vengono sottoposti a valutazione da parte di un nucleo di valutazione, individuato dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione con proprio decreto.

La valutazione è diretta al controllo dei requisiti formali.

Nel caso in cui risultassero non presenti uno o più requisiti di ammissibilità formale, il progetto sarà considerato inammissibile.

Requisiti di ammissibilità formale:

1. presentazione delle proposte nei termini temporali fissati dalla Giunta regionale;
2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
3. rispondenza del progetto formativo alla normativa e alla disciplina di settore;
4. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni;
5. numero e caratteristiche dei destinatari;
6. durata e articolazione del progetto (e correlate modalità operative);
7. rispetto delle caratteristiche progettuali esposte nella presente Direttiva tra cui il numero massimo di progetti presentabili previsto nel par. 9 "Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti";
8. completezza del formulario (compresa indicazione contributo utente).

16. Tempi di presentazione delle istanze e degli esiti delle istruttorie

Le istanze di approvazione dei progetti possono essere presentate in qualsiasi momento nel corso dell'anno. Sono previste due istruttorie di valutazione all'anno sui progetti presentati nel primo e/o nel secondo semestre, di nuova tipologia. Per situazioni particolari possono essere effettuate sessioni straordinarie di valutazione per l'arco temporale a far data dalla precedente scadenza.

L'istruttoria viene conclusa entro i 90 giorni successivi alla scadenza del semestre considerato.

In sede di prima applicazione del presente provvedimento, è prevista una prima sessione di valutazione dei progetti presentati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Si precisa che il decreto direttoriale di approvazione sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nel sito istituzionale. L'elenco dei progetti riconosciuti, in allegato al suddetto provvedimento direttoriale, sarà comunicato esclusivamente attraverso il sito istituzionale www.regione.veneto.it¹⁷ che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai soggetti proponenti di consultare

¹⁶ Il servizio informazioni è sospeso nel mese di agosto.

¹⁷ <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-reg>



regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

Le schede tecniche contenenti le valutazioni espresse per ogni progetto saranno consultabili presso la Direzione Formazione e Istruzione dai soggetti aventi diritto.

17. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione alla presente Direttiva saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it¹⁸ che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini.

I soggetti gestori sono invitati a trasmettere tempestivamente le eventuali comunicazioni, compresi i quesiti relativi alla progettazione o gestione delle attività oggetto della presente Direttiva agli uffici regionali. Si raccomanda ai soggetti proponenti di consultare regolarmente i suddetti siti al fine di garantire un tempestivo aggiornamento delle informazioni.

Per quanto riguarda le modalità gestionali e organizzative da seguire nella realizzazione degli interventi, nonché l'attività di controllo esercitata dalla Regione, si rinvia all'Allegato A alla DGR n. 251 del 08/03/2016 "Approvazione documento Testo Unico Beneficiari relativo agli adempimenti per la gestione di progetti formativi delle attività formative riconosciute ai sensi dell'art. 19 della L. n. 10/1990."¹⁹.

18. Termini per l'avvio e la conclusione dei percorsi formativi

La richiesta di autorizzazione all'avvio di ulteriori edizioni associate a un progetto già approvato è concessa automaticamente ma può essere inoltrata solo ad avvenuto avvio dell'ultima edizione utile.

19. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

20. Indicazioni del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è il Dott. Massimo Marzano Bernardi – Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

21. Tutela della privacy

La Regione si riserva di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, tutti i dati personali derivanti dalla gestione dei corsi in questione, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento, o atto amministrativo.

Conseguentemente la comunicazione alla Regione di dati personali riguardanti i corsisti, i docenti ed il personale amministrativo, ecc., avverrà sotto la responsabilità dello scrivente, il quale è tenuto ad acquisire agli atti della struttura la preventiva autorizzazione all'uso di tali dati personali.

Il beneficiario ha i diritti di cui al Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR).

¹⁸ <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-reg>

¹⁹ Reperibile al link <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/spazio-operatori>



La relativa “informativa” è disponibile per la consultazione nel portale www.regione.veneto.it²⁰.

22. Rinvio alla normativa vigente

Per quanto non espressamente previsto nella presente direttiva si fa rinvio alle vigenti disposizioni normative in materia di formazione professionale.

²⁰ <http://www.regione.veneto.it/web/guest/privacy>.

AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

Direttiva

Addetti all'attività di revisione, apposizione e integrazione
della segnaletica stradale per attività lavorative in presenza di traffico veicolare



d1bf6414

